Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

MA E' VERO CHE IL QUARTO DECRETO CORRETTIVO SUI RIFIUTI HA LIBERALIZZATO IL TRASPORTO DI RIFIUTI INDUSTRIALI ANCHE PERICOLOSI?

a cura di ***Gianfranco Amendola***

Se qualcuno pensava che avevamo toccato il fondo con il Testo Unico Ambientale, era stato ottimista. Il quarto correttivo (D. Lgs 3 dicembre 2010 n. 205), nato per recepire la direttiva 2008/98/CE, è esattamente della stessa pasta. Come ho scritto in altro sito, l'andazzo è quello di sempre: una normativa sciatta, confusa, raffazzonata per alcune parti ed estremamente pignola per altre, che non incide minimamente sulla pessima qualità del testo precedente (nonostante le migliorie del D. Lgs n. 4/2008) e, soprattutto, come sempre, attenta ad allargare al massimo la sfera di azione degli inquinatori, sfruttando, tra l'altro, ogni spiraglio offerto dalla direttiva da recepire.
Anche perché -diciamo la verità- questa direttiva UE del 2008 non è un gran che e risente visibilmente dei troppi compromessi intervenuti tra gli Stati membri prima della sua pubblicazione; sembra quasi, per alcuni articoli, che si sia "italianizzata".
L'unica nota positiva, a mio avviso, -anche se con qualche riserva circa la adeguatezza dell'apparato esecutivo e di controllo, e la smaccata depenalizzazione (su cui cfr. articolo PALLOTTA su questo sito)-, è costituita dal completamento del sistema di controllo SISTRI.
Ma, guarda caso, tre giorni prima che entrasse in vigore il correttivo, con un decreto successivo (D.M. 22 dicembre 2010) emanato tra le lacrime della Ministra che lo ha firmato, la piena operatività del SISTRl, è stata rinviata al l giugno 2011.
Di modo che il quarto correttivo è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ma il sistema SISTRI diventerà pienamente operativo (salvo rinvii) 5 mesi più tardi.
Diciamo subito che questo modo di legiferare è veramente da terzo mondo e sembra fatto apposta per favorire gli inquinatori, che approfittano, come sempre, di ogni "crepa" del sistema normativo.
L'ennesima conferma viene a proposito delle sanzioni da irrogare, per questi 5 mesi di *vacatio,* al trasporto di rifiuti con violazione della normativa relativa al formulario.
Alla fattispecie risultano, infatti, applicabili due articoli della nuova legge:
l) L'art. 16, comma 2, secondo cui le norme sul SISTRI (incluso, ovviamente, l'art. 193 sul trasporto di rifiuti) entrano in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009: e cioè, vista la proroga, dal l giugno 2011.
2) L'art. 39, comma l secondo cui *"le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRl) di cui all'art.* 188 *bis, comma* 2, *lett. a) si applicano"* dalla stessa data di cui sopra, e cioè, oggi, dopo la proroga, dal l giugno 2011.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Ed è pertanto di tutta evidenza che la lettura coordinata di queste due disposizioni di legge porta alla unica conclusione che oggi, dopo l'ultimo rinvio, tutta la materia SISTRI, incluse le sanzioni relative, entrerà in vigore il l giugno 2011.
Tuttavia, l'art. 258 D. Lgs 152/06, così come riformulato dal quarto correttivo, non prevede più le "vecchie" sanzioni (che prescindevano dal SISTRI) sul formulario, in quanto (con la sola eccezione del comma 4), il legislatore sapeva che dal 25 dicembre esse sarebbero state sostituite dalle nuove (SlSTRI).
In altri termini, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, il sistema SISTRl sostituisce, di regola, l'obbligo del formulario con l'obbligo della scheda SISTRI. Ed è solo la inosservanza di questo obbligo che è sanzionata dalle nuove disposizioni del quarto correttivo (art. 260 bis), mentre la inosservanza dell'obbligo di formulario (con la sola eccezione del comma 4) non è più sanzionata nel novellato art. 258.
Ci troviamo quindi nella seguente situazione: il "vecchio" obbligo del formulario non è più sanzionato mentre i nuovi obblighi SISTRI, con relative sanzioni, non sono ancora applicabili.
E pertanto, c'è già chi sostiene che, per 5 mesi, si possono trasportare rifiuti senza alcun obbligo e controllo. Con le conseguenze facilmente immaginabili in un paese dove una cospicua quantità di rifiuti industriali viene smaltita, spesso tramite ecomafia, in modo irregolare e con gravi pericoli per la salute e per l'ambiente. Insomma, il massimo della pacchia per l'ecomafia. E il massimo della vergogna per uno Stato che, dopo aver
(meritoriamente) inventato il SISTRl proprio per controllare in ogni momento la tracciabilità e destinazione dei rifiuti industriali, consente, anche se per 5 mesi (salvo altri rinvii), e per sua colpa, la totale anarchia sul territorio.
A questo punto, ovviamente, la prima richiesta da fare è al legislatore che ha creato questa situazione, affinchè emani con urgenza una modifica della legge con cui dica chiaramente che, finchè non entra pienamente in vigore il nuovo sistema, restano validi i "vecchi" obblighi con relative "vecchie" sanzioni.
Ed è proprio questo, a nostro sommesso avviso, l'argomento che, a questo punto va, comunque, immediatamente approfondito dall'interprete. Perché, al di là dei pasticci formali, è indubitabile che tutto il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è sempre stato, ovviamente, configurato dal legislatore senza alcuna
devastante soluzione di continuità, quale quella che oggi qualcuno prospetta.
E pertanto, sotto il profilo sostanziale di razionalità normativa, l'unica conclusione possibile (già efficacemente indicata, su questo sito, da Maurizio SANTOLOCI[1]), è quella di ritenere che comunque, in attesa della piena operatività del SISTRI, permane, appunto, il vecchio sistema e si continuano ad applicare le norme precedenti (con relative sanzioni), divenute ultrattive a causa del rinvio del primo termine di legge.

[1] http://www.dirittoambiente.net/news3.php

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Ed è una ultrattività che appare, come si è detto, principio generale connaturato alla struttura stessa della normativa, anche se non dichiarato formalmente.
Certo, in questo modo si propugna l'applicazione di una norma sanzionatoria con una formulazione che dal 25 dicembre 2010 formalmente non c'è più.
Ma è anche l'unica soluzione prospettabile con un minimo di decenza e, soprattutto, non contrastante con fondamentali valori costituzionali.
Altrimenti, resta la terza via: ricorrere, appunto, alla Corte Costituzionale. E intanto?

Gianfranco Amendola

Pubblicato il 20 gennaio 2011

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)